

Rimini

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Associazione Territoriale di RIMINI

STATUTO

Assemblea

10/02/2021

STATUTO

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Costituzione

Art. 2 Sede

Art. 3 Durata

Art. 4 Scopi, funzioni e compiti

Titolo II IL SISTEMA CNA

Art. 5 Logotipo e simbolo

Art. 6 Il Sistema CNA – Articolazione

Art. 7 Il Sistema CNA – Obiettivi

Titolo III REQUISITI DI AMMISSIONE - DIRITTI E OBBLIGHI

Art. 8 Associati e requisiti

Art. 9 Ammissione

Art. 10 Diritti degli Associati

Art. 11 Obblighi degli Associati

Titolo IV SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 12 Scioglimento

Art. 13 Recesso

Art. 14 Decadenza ed esclusione

Titolo V ORGANI

Art. 15 Individuazione e durata

Art. 16 Assemblea – Composizione

Art. 17 Assemblea – Poteri e compiti

Art. 18 Direzione – Composizione

Art. 19 Direzione – Poteri e compiti

Art. 20 Presidenza – Poteri e compiti

Art. 21 Presidente

Art. 22 Presidenza onoraria

Art. 23 Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 24 Collegio dei Garanti

Art. 25 Direttore

Titolo VI ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

Art. 26 Sedi/Aree Territoriali

Art. 27 Organi delle Sedi/Aree Territoriali

Titolo VII UNIONI - MESTIERI - RAGGRUPPAMENTI DI INTERESSE - CNA PROFESSIONI - CNA PENSIONATI

Art. 28 I Mestieri e le loro Unioni

Art. 29 Raggruppamenti di Interesse e Aggregazioni

Art. 30 CNA Professioni

Art. 31 CNA Pensionati

Titolo VIII CUMULO DELLE CARICHE - INCOMPATIBILITÀ - VOTAZIONI

Art. 32 Cumulo delle cariche

Art. 33 Incompatibilità

Art. 34 Modalità delle votazioni

Titolo IX FONDO COMUNE - AUTONOMIA FINANZIARIA - BILANCIO - PIANO STRATEGICO

Art. 35 Fondo comune

Art. 36 Autonomia finanziaria

Art. 37 Bilancio

Art. 38 Piano strategico

Titolo X ENTI CONFEDERALI

Art. 39 Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale degli Artigiani (EPASA-ITACO Cittadini e Imprese)

Art. 40 Ente Confederale di Istruzione Professionale per l'Artigianato e le Piccole Imprese (ECIPAR)

Titolo XI SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41 Scioglimento

Art. 42 Liquidazione

Art. 43 Rinvio al regolamento

Art. 44 Rinvio al Collegio dei Garanti Nazionale

Art. 45 Codice Etico

Art. 46 Disposizione transitorie

Art. 47 Disposizioni finali

TITOLO I I Principi Generali

Art. 1 – Costituzione

È costituita la Associazione Territoriale di Rimini della "Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa" espressione associativa volontaria e senza fini di lucro delle imprese del territorio di Rimini, con particolare riferimento all'Artigianato, alle Piccole e Medie Imprese, alle Piccole e Medie Industrie ed alle relative forme associate, nonché alle imprenditrici, agli imprenditori, a tutte le forme di lavoro autonomo ed ai pensionati.

La denominazione della Associazione è: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Associazione Territoriale di Rimini o più semplicemente ed indifferentemente CNA Associazione Territoriale di Rimini".

Tale sigla, autorizzata a tutti gli effetti in luogo della ragione sociale, verrà utilizzata negli atti e documenti diversi, sia all'interno che nei rapporti con i terzi in genere. In prosieguo nel presente Statuto, anche per ragioni di brevità, si userà l'espressione CNA Rimini.

Art. 2 – Sede

La Associazione ha sede legale a Rimini, ora in p.le Leopoldo Tosi n. 4, o in quella diversa che sarà stabilità dall'Assemblea. Il cambiamento dell'indirizzo non implica variazione dello Statuto.

Con delibera della Direzione, potranno essere istituite o soppresse sedi territoriali, succursali, unità locali, filiali, agenzie, uffici, depositi, magazzini.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 – Scopi, funzioni e compiti

CNA Rimini favorisce la partecipazione diretta dei soci alla vita associativa ed agisce coerentemente all'art. 2 dello Statuto Nazionale recependone scopi e attività.

Scopi della CNA Rimini sono:

- 1. la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, dei commercianti, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati. La rappresentanza, la tutela e lo sviluppo si realizzano nei rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le Organizzazioni politiche, economiche, sociali e culturali a livello territoriale;
- 2. stipulare accordi e contratti sindacali a livello territoriale o altra articolazione territoriale sulle materie eventualmente demandate dal livello nazionale o regionale, con il concorso delle Unioni interessate;

- 3. elaborare le politiche sindacali a livello territoriale in coerenza con gli indirizzi complessivi espressi dal Sistema CNA;
- 4. garantire la rappresentanza degli interessi delle imprese dei diversi settori espressi dalle relative Unioni Territoriali negli Organi dell'Associazione;
- 5. definire le politiche finanziarie territoriali nell'ambito delle politiche del Sistema CNA, realizzandone l'attuazione sul territorio e garantendo uno sviluppo equilibrato dell'organizzazione anche attraverso la costituzione di strutture organizzative idonee a compiere operazioni economiche e finanziarie;
- 6. stabilire direttamente, lo stato giuridico ed economico del proprio personale, disponendo dello stesso nell'ambito dell'Associazione;
- 7. detenere il potere esclusivo, a livello territoriale, di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.

In diretta attuazione di tali scopi, CNA Rimini svolge le seguenti attività:

- a) organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell'interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nell'ambito del sistema produttivo nazionale; promuove inoltre lo sviluppo dell'associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;
- b) promuove la fornitura e/o fornisce direttamente servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese e agli associati, quali quelli tributari, legali, amministrativi, di consulenza del lavoro, ambientali, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- c) promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli imprenditori, con particolare attenzione agli artigiani, e dei loro familiari ed addetti, nonché di altre categorie di cittadini italiani e stranieri. Per realizzare tale scopo la CNA si avvale del Patronato EPASA-ITACO, ente riconosciuto con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del DLCPS 29.07.1947, n. 804, ratificato dalla Legge 17.04.1956, n. 561; il quale esplica le attività di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 152;
- d) promuove l'aggiornamento e la qualificazione professionale delle imprenditrici e degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del Sistema CNA avvalendosi anche delle strutture nazionali dell'Ente Confederale Istruzione Professionale Artigianato (FONDAZIONE ECIPA), di ECIPAR Regionale e in particolare di ECIPAR Rimini.
- e) attua la rappresentanza e la tutela delle lavoratrici autonome, delle imprenditrici, socie e collaboratrici anche attraverso CNA Impresa Donna e favorisce la rappresentatività delle imprenditrici negli organi;
- f) attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati anche attraverso la costituzione della CNA Pensionati;
- g) assume iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese, a potenziare la loro

produttività ed a favorire la collocazione del loro prodotto sui mercati, attraverso anche progetti che derivano da politiche comunitarie;

- h) favorisce e attua politiche per la nascita di nuove imprese;
- i) costituisce strutture organizzative idonee a compiere operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, assume la partecipazione e promuove la costituzione di società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali, svolge attività editoriale anche dotandosi di agenzie di stampa ed organi di informazione;
- j) rafforza il senso di appartenenza degli associati attraverso la massima valorizzazione delle diverse tipologie di imprese e di imprenditori che la costituiscono, attraverso la promozione di gruppi di interesse che valorizzino le specifiche caratterizzazioni socio economiche. Particolare attenzione viene posta alle piccole e medie imprese, testimoni di positivi percorsi evolutivi, ai giovani imprenditori che assicurano il ricambio generazionale, alle donne imprenditrici che in modo significativo connotano il tessuto imprenditoriale locale e ai lavoratori autonomi anche di nuova generazione, che possono contribuire a creare valore al sistema di imprese;
- k) individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita l'impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza ed assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;
- esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da Legge, Regolamento, disposizione o deliberazione dei propri Organi dirigenti;
- m) definisce ed attua a livello territoriale politiche finanziarie coerenti con quelle del Sistema CNA, garantendo uno sviluppo equilibrato dell'organizzazione;
- n) tutela i diritti dei propri associati, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il trattamento dei dati personali deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con specifico riguardo alla riservatezza e alla identità personale.

CNA Rimini potrà inoltre compiere tutte le altre attività che saranno ritenute accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto e gli scopi della stessa.

TITOLO II II Sistema CNA

Art. 5 Logotipo e simbolo

CNA Rimini si obbliga all'uso del logotipo della CNA seguito dalla specificazione Associazione Territoriale di Rimini ed il simbolo previsto dallo Statuto Nazionale della CNA (art. 29), con la specifica presa d'atto che la titolarità esclusiva della denominazione, del logotipo e del simbolo, nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale, è della CNA Nazionale.

Art. 6 - Sistema CNA - Articolazione

- 1. Sulla base di quanto previsto dallo Statuto nazionale, il sistema CNA si articola su tre livelli confederali:
 - CNA Territoriali
 - CNA Regionali
 - CNA Nazionale;

Questi, insieme ai Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, CNA Professioni e CNA Pensionati, ai Raggruppamenti di Interesse riconosciuti dalla CNA compongono il sistema confederale.

In tale quadro la CNA Rimini rappresenta il livello confederale di base del sistema CNA, nazionale ed unitario ed è costituita da tutti gli associati che hanno la sede della loro impresa nel territorio di Rimini o in territori limitrofi o che in tale ambito territoriale svolgano la loro attività attraverso sedi periferiche o secondarie.

Della stessa fanno parte le strutture possedute o participate oltre agli enti e le società di propria emanazione.

- 2. Il sistema confederale CNA, così definito, si basa sulla confluenza e sulla coerenza in una logica di sistema unitario fondato sulla utilità, reciprocità e creazione di valore.
- 3. CNA Rimini comprende tutte le strutture organizzative territoriali, le Unioni ed ogni altro raggruppamento di interesse in cui la medesima si articola. CNA Rimini comprende inoltre il livello territoriale corrispondente della CNA Pensionati garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, dettata da un proprio statuto nazionale, oltre che i necessari supporti organizzativi.
- 4. CNA Rimini si impegna a garantire la contribuzione al Sistema CNA tramite il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale della CNA e della CNA Regionale.
- 5. CNA Rimini in questo ambito, può concorrere alla definizione di uno specifico patto costitutivo con le altre CNA Territoriali della Regione al fine di far svolgere alla CNA Regionale Emilia-Romagna, oltre alle funzioni sue proprie, quelle ulteriori previste dallo Statuto di CNA Nazionale.
- 6. L'eventuale recesso dall'adesione al Sistema CNA dovrà essere deliberato da almeno due terzi degli associati della CNA Rimini, con un preavviso di almeno un anno rispetto all'attuarsi giuridico formale dell'evento (in conformità a quanto previsto dall'art. 25, 3° comma, dello Statuto Nazionale CNA).

- 7. Il commissariamento o l'estromissione dal Sistema CNA sono decisi dalla Direzione Nazionale ed hanno effetto immediato, salvo essere impugnati nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale può, ricorrendone i presupposti di gravità, sospendere l'efficacia del provvedimento.
- 8. Il commissariamento non fa venir meno l'autonomia e la soggettività giuridica dei livelli commissariati, i quali rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte dal commissario, da chiunque nominato.
- 9. CNA Rimini adotta integralmente quanto previsto all'art. 8 dello Statuto CNA Nazionale e non espressamente disciplinato in altri articoli del presente Statuto.
- 10. Conformemente agli scopi del sistema CNA e con particolare riguardo alla rappresentanza, nonché alle attività svolte in diretta attuazione, CNA Rimini garantisce un elevato livello di protezione dei dati personali e a motivo delle proprie finalità, può far circolare all'interno del sistema i dati di coloro che usufruiscono dei servizi di consulenza, assistenza e informazione, compresi quelli relativi a categorie particolari, ovvero che ricevono assistenza sociale.
- 11. La promozione dell'attività associativa, la responsabilità in ordine alla protezione dei dati personali, la gestione degli eventi ed il trattamento di dati relativi a immagini, fotografie, audio e video sono disciplinate da apposite disposizioni previste nel regolamento attuativo dello Statuto.

Art. 7 – Sistema CNA - Obiettivi

- 1. Il sistema CNA opera per l'affermazione nella società, nelle istituzioni, nella politica e nello stesso universo delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato. Tale affermazione si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici vitali dell'intero Paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese, delle imprenditrici e degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell'artigianato e delle piccole e medie imprese sono l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale.
- 2. Il Sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di mercato per tutte le imprese e promuove questo valore in ogni parte del nostro Paese.
- 3. Il Sistema CNA è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.
- 4. Il Sistema CNA opera per la crescita armonica dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.
- 5. Il Sistema CNA si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale del Paese e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un'adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema.
- 6. Il Sistema CNA si impegna ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione

ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.

- 7. Il Sistema CNA nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:
 - a. la rappresentanza e tutela degli interessi;
 - b. la promozione economica delle imprese;
 - c. la predisposizione e l'erogazione di servizi alle imprese.
- 8. Il Sistema CNA garantisce a tutti gli associati il diritto ad avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del sistema stesso conformemente alle modalità stabilite.
- 9. Il Sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell'obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.
- 10. Il Sistema CNA concorre a promuovere con Istituzioni, Enti ed Organizzazioni economiche, sociali e culturali del Paese e della Unione Europea, forme di collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

TITOLO III

Requisiti di ammissione Diritti e Obblighi

Art. 8 – Associati e requisiti

- 1. Il numero degli associati è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo eventualmente stabilito dalla legge.
- 2. In osservanza dell'art. 7 dello Statuto Nazionale possono aderire a CNA Rimini le imprese, in qualunque tipo costituite, comprese le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, i coadiuvanti delle imprese familiari, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti e i pensionati iscritti a CNA Pensionati.
- 3. L'adesione al Sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario, pertanto ogni associato è titolare del rapporto associativo con l'intero Sistema CNA ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.
- 4. Gli iscritti a CNA Pensionati o il coniuge superstite che hanno residenza anagrafica nel territorio di Rimini saranno da considerarsi automaticamente associati a CNA Rimini.
- 5. Possono altresì aderire al Sistema CNA le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui sopra, quali soci sostenitori. Essi sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al successivo art. 11, ma non hanno i diritti di cui al successivo art. 10. In particolare non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo. La Direzione delibera l'entità del contributo associativo che annualmente si applica ai soci sostenitori. Fermo restando il diritto ai servizi erogati gratuitamente a tutti i cittadini dall'EPASA-ITACO Cittadini e Imprese, secondo quanto previsto dalla L. n. 155/2001, i soci sostenitori possono fruire dei servizi e dell'assistenza tecnica e professionale del Sistema CNA alle stesse condizioni e termini degli associati imprenditori.
- 6. Il Sistema confederale CNA, così definito, si basa sulla confluenza e sulla coerenza in una logica di sistema unitario fondato sulla utilità, reciprocità e creazione di valore.
- 7. La Direzione di CNA Rimini può deliberare, previa comunicazione alla Direzione Nazionale, in ordine ad associazioni o confederazioni esterne al sistema CNA che richiedono le seguenti forme di adesione:
 - a. il partenariato, consistente in un rapporto di adesione al Sistema CNA, al solo fine di svolgere unitariamente attività sindacale e politica per tempi, temi e sedi limitati e specifici;
 - b. l'aggregazione, consistente in un rapporto di adesione in cui l'aggregato conferisce a CNA la rappresentanza politica nelle sedi politiche ed istituzionali, ferma l'autonomia organizzativa statutaria dell'associazione richiedente;
 - c. l'affiliazione, consistente in un rapporto di adesione in cui vi è una forte coincidenza di scopi ed obiettivi politici e sindacali, tali da consentire anche l'uso del marchio CNA all'associato. Le scelte politiche e sindacali di maggiore rilievo sono assunte di comune intesa tra l'associato e la CNA, alla quale è comunque riservata la rappresentanza politica in tutte le sedi istituzionali in cui è presente.

8. I rapporti di partenariato e di aggregazione possono essere decisi anche dalla Direzioni delle CNA Territoriali o Regionali previa comunicazione alla Direzione Nazionale.

Art. 9 - Ammissione

- 1. Per essere ammessi a far parte di CNA Rimini occorre presentare domanda scritta nella quale, in particolare, siano specificate le seguenti voci:
 - a) denominazione o ragione sociale, natura ed indirizzo dell'esercizio e dell'attività, generalità complete del titolare o del o dei legali rappresentanti, nonché dei soci e dei collaboratori;
 - b) impegno di accettare e rispettare lo Statuto di CNA Rimini e il relativo regolamento attuativo, nonché lo Statuto, il Regolamento interno ed il Codice Etico della CNA Nazionale e lo Statuto ed il Regolamento della CNA Regionale Emilia Romagna;
 - c) impegno di versare le quote associative e gli eventuali ulteriori contributi associativi, che saranno stabiliti dai competenti organi del Sistema CNA, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni; l'adesione impegna l'associato a fornire al Sistema CNA e agli enti e società di emanazione le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi.
- Gli iscritti a CNA Pensionati sono esonerati dal pagamento delle quote di cui al precedente punto c), impegnandosi a sottoscrivere delega per la trattenuta sulla pensione o assegno dei contributi sindacali.
- 3. L'iscrizione alla CNA Rimini ha validità dal momento di presentazione della domanda, salvo provvedimento di reiezione deliberato dagli organismi competenti.

Art. 10 – Diritti degli associati

- La vita interna è fondata sul più ampio sviluppo della democrazia associativa ed è disciplinata dal presente Statuto, dal separato Regolamento, dal codice etico della CNA Nazionale.
- 2. Ciascun associato alla CNA, in regola con gli obblighi di cui di seguito, ha diritto di esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi.
- 3. Ciascun associato, in regola con gli obblighi di cui di seguito, ha diritto di essere eletto negli organi del Sistema CNA, secondo le norme del presente Statuto e di quelle degli Statuti Regionale e Nazionale.
- 4. Tutti gli associati godono dei diritti derivanti dalla loro adesione al Sistema CNA, nei limiti e secondo le modalità di cui al presente Statuto ed al Regolamento: in particolare possono partecipare a tutte le attività ed iniziative promosse dall'Associazione e hanno diritto di partecipare in modo continuativo alla vita della stessa, attraverso l'Assemblea territoriale degli associati, convocata a norma del presente Statuto.
- 5. I diritti e le facoltà derivanti dalla appartenenza all'Associazione spettano soltanto agli

associati che risultino in regola con il versamento delle quote associative e dovranno essere esercitati secondo correttezza e buona fede al fine di promuovere l'interesse comune di CNA Rimini.

6. Per poter fruire dei servizi offerti dal Sistema CNA è necessario essere associati.

Art. 11 – Obblighi degli Associati

L'iscrizione a CNA Rimini comporta:

- a) l'obbligo della piena osservanza da parte dell'associato delle disposizioni adottate, in forza dello Statuto stesso, dai competenti organi di CNA Rimini, quali Regolamenti interni e altre deliberazioni, nonché del vigente Codice etico e dello Statuto della CNA Nazionale, dello Statuto della CNA Regionale Emilia Romagna e dei rispettivi Regolamenti;
- b) il versamento della quota associativa, in tutte le forme previste dai competenti organi del Sistema CNA; il mancato pagamento della quota associativa comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità per un intero anno, comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche.
- c) il versamento di ulteriori contributi associativi, specificatamente previsti dai competenti organi del Sistema CNA;
- d) l'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CNA e agli enti di emanazione le informazioni che potranno essergli richieste relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi;
- e) l'impegno di favorire l'adesione a CNA Rimini di altri soggetti in possesso dei requisiti previsti per farne parte;
- f) il dovere di comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse avvenire nell'impresa/attività (variazione di denominazione, di ragione sociale, di attività, di indirizzo od altro);
- g) l'obbligo di prestare il consenso, ex D.Lgs. 196/2003, al trattamento e alla comunicazione di ogni dato personale ed anche dei dati sensibili relativi all'impresa, ai suoi titolari, soci, collaboratori e dipendenti, nell'ambito di ogni attività finalizzata al perseguimento degli scopi statutari.

TITOLO IV

Scioglimento del rapporto associativo

Art. 12 – Scioglimento del rapporto associativo

- 1. La qualità di associato viene a cessare per recesso, esclusione o scioglimento dell'impresa associata nonché per cessazione dell'attività svolta dall'associato o sua morte.
- 2. Lo scioglimento del rapporto associativo produce l'automatica decadenza da ogni carica sociale dell'associato.

Art. 13 - Recesso

- 1. L'associato può recedere liberamente dalla Associazione, inviando apposita comunicazione alla Presidenza o alla Direzione Territoriale, mediante lettera raccomandata A.R. o PEC, tre mesi prima della scadenza dell'esercizio annuale e gli effetti del recesso decorrono dal 31 dicembre immediatamente successivo.
- 2. Ove il termine suddetto non venga rispettato, gli effetti del recesso decorreranno dal 31 dicembre dell'anno successivo.

Art. 14 - Decadenza ed esclusione

La decadenza consegue automaticamente allo scioglimento dell'impresa associata, alla cessazione della sua attività o alla morte dell'associato. L'esclusione è deliberata dalla Direzione Territoriale, a seguito di provvedimento sanzionatorio adottato dal Collegio dei Garanti.

TITOLO V Organi

Art. 15 - Individuazione e durata

- 1. Sono organi di CNA Rimini:
 - a. l'Assemblea
 - b. la Direzione
 - c. la Presidenza
 - d. il Presidente
 - e. il Collegio dei Revisori dei Conti
 - f. il Collegio dei Garanti
- 2. Tali organi sono composti da imprenditrici e imprenditori iscritti a CNA Rimini, pensionati iscritti a CNA Pensionati Rimini, nonché da legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte a CNA Rimini e, per quanto non previsto, da tutti i soggetti indicati dell'articolo 8, comma 2, del vigente Statuto.
- 3. Negli organi è prevista la possibilità di partecipazione tramite rappresentanza per delega a un componente dell'organismo interessato. Ogni componente non può ricevere più di una delega.
- 4. Non è ammesso il principio di cooptazione.
- 5. Qualora in caso di dimissioni o decadenza di alcuni membri l'organo vada al di sotto del numero minimo statutario, il Presidente convoca senza indugio l'organo elettivo per la sostituzione dei membri decaduti o dimessi; nel caso in cui, a seguito delle dimissioni, l'organo mantenga un numero di componenti superiore al numero minimo, è facoltà dell'organo competente alla convocazione porre la questione della sostituzione all'ordine del giorno alla prima riunione dell'organo elettivo.
- 6. Se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l'organo, il Presidente convoca senza indugio l'organo elettivo per il rinnovo dell'intero organo.
- 7. In caso di dimissioni anche del Presidente o in caso di suo impedimento, alla convocazione provvede il Vice Presidente ovvero il membro più anziano per età dell'organo. Qualora siano anch'essi dimissionari o decaduti, a ciò provvede il Presidente del livello confederale superiore. Per il livello nazionale alla convocazione provvede il membro in carica più anziano per età dell'Assemblea Nazionale.
- 8. Nel caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti dell'Assemblea, l'ambito territoriale di appartenenza del decaduto o del dimissionario ovvero l'Unione da cui era stato indicato, possono proporre la sostituzione.
- 9. È fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 23 (Collegio dei Revisori dei Conti) e 24 (Collegio dei Garanti).
- 10. Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.
- 11. È proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di

corrispondenza tra mandato ricevuto dall'ambito associativo designante e i poteri e l'autonomia dell'organo stesso.

Art. 16 – Assemblea - Composizione

- 1. L'Assemblea è il massimo organo di CNA Rimini e rimane in carica quattro anni: è formata da imprenditrici e imprenditori iscritti a CNA Rimini, da pensionati iscritti a CNA Pensionati Rimini, da professionisti iscritti a CNA Rimini, da legali rappresentanti e amministratori di società e forme associate iscritte a CNA Rimini. Le società e le persone giuridiche associate, qualunque sia il numero dei loro soci o dei componenti della base sociale, esprimono un solo rappresentante nell'ambito dell'Assemblea che è così composta:
 - a. i componenti la Presidenza di CNA Rimini;
 - b. i Presidenti in carica delle sedi comunali/Aree territoriali;
 - c. i Presidenti di mestiere che ricoprono anche la funzione di Presidente Coordinatore di Unione;
 - d. i Presidenti in carica dei raggruppamenti di interesse costituiti a livello territoriale;
 - e. il Presidente in carica di CNA Pensionati Rimini;
 - f. il Presidente, vicepresidente della CCIAA o membro di giunta camerale se di espressione e regolarmente iscritto a CNA Rimini in qualità di imprenditore;
 - g. un numero di associati e di pensionati, eletti secondo le modalità previste dal Regolamento, rispettivamente dalle Assemblee delle istanze territoriali e da CNA Pensionati, proporzionalmente alla loro consistenza associativa
- 2. Partecipano alle sedute dell'Assemblea, in qualità di invitati permanenti e senza diritto di voto, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti ed i membri del Collegio dei Garanti, nonché i componenti della Direzione non facenti parte dell'Assemblea.
- 3. Ogni associato può essere eletto dall'Assemblea delle istanze territoriali degli Associati nell'Assemblea di CNA Rimini e ricoprire le cariche sociali previste dal presente Statuto, nei limiti e secondo le modalità di cui allo stesso ed al Regolamento.
- 4. Ogni associato, sia esso persona fisica o giuridica, ha diritto ad un solo voto nell'Assemblea. Nelle riunioni dell'Assemblea la titolarità del voto deliberativo spetta esclusivamente agli associati, anche pensionati, che ne sono membri.
- 5. I componenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) del presente articolo sono sostituiti di diritto nell'Assemblea dai loro successori nel momento stesso dell'elezione di questi ultimi.

Art. 17 – Assemblea – Poteri e compiti

1. L'Assemblea viene convocata, in via ordinaria, almeno una volta l'anno, per il tramite del Presidente, dalla Presidenza, che ne stabilisce l'Ordine del Giorno: fra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo di tempo di almeno ventiquattro ore.

Spetta all'Assemblea:

- a. stabilire le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo di CNA Rimini, in sintonia con le strategie della CNA Nazionale e Regionale, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze ed agli interessi dell'artigianato, della piccola e media impresa e della piccola e media industria;
- b. esaminare l'andamento di CNA Rimini e delle strutture collegate;
- c. approvare annualmente il bilancio consuntivo di CNA Rimini proposto dalla Direzione;
- d. approvare, anche in seduta ordinaria, lo Statuto e le sue eventuali modifiche, che dovranno poi essere sottoposti al riesame per approvazione da parte della Direzione Nazionale;
- e. deliberare, nel rispetto delle competenze statutarie, su ogni altro punto all'ordine del giorno.
- 2. Le decisioni dell'Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide se assunte alla presenza di almeno il 25% dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% più uno dei presenti.
- 3. L'Assemblea viene convocata ogni 4 anni per:
 - a. deliberare il numero dei componenti la Direzione ed eleggerli;
 - b. deliberare il numero dei componenti ed eleggere tra i propri componenti la Presidenza, il Presidente ed il Vicepresidente, stabilendone i relativi compensi;
 - c. eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, nominando all'interno dello stesso il Presidente e stabilendone i relativi compensi;
 - d. deliberare il numero dei componenti ed eleggere i componenti il Collegio dei Garanti, nominando all'interno dello stesso il Presidente e stabilendone gli eventuali relativi compensi.
- 4. In caso di necessità la Presidenza può convocare l'Assemblea in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente, del Vicepresidente o di organi prima della normale scadenza dei quattro anni.
- 5. L'elezione degli organi è valida quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto; qualora per 3 volte non si sia raggiunto il quorum, l'Assemblea, nella successiva convocazione, potrà validamente deliberare a maggioranza assoluta, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 18 - Direzione - Composizione

1. La Direzione rimane in carica quattro anni ed è composta da membri eletti

dall'Assemblea, in numero minimo di 15 e massimo di 25, tra le imprenditrici e gli imprenditori associati a CNA Rimini, i professionisti iscritti a CNA Rimini, i pensionati iscritti a CNA Pensionati Rimini e i legali rappresentanti di società e amministratori con deleghe operative secondo modalità stabilite nel Regolamento Interno.

- 2. Sono membri di diritto della Direzione:
 - a. i componenti la Presidenza;
 - b. i Presidenti delle sedi comunali/aree territoriali;
 - c. il Presidente di CNA Pensionati.
- 3. I componenti di diritto la Direzione sono sostituiti nella stessa dai loro successori nel momento stesso dell'elezione di questi ultimi.
- 4. L'Assemblea elettiva potrà eleggere una quota aggiuntiva di componenti secondo quanto previsto dal regolamento attuativo.

Art. 19 - Direzione - Poteri e compiti

La Direzione si riunisce di norma ogni mese e viene convocata, per il tramite del Presidente, dalla Presidenza, che ne stabilisce l'Ordine del Giorno, inoltre, può essere convocata per specifiche questioni su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Spetta alla Direzione:

- 1. nominare, su proposta della Presidenza, il Direttore di CNA Rimini;
- 2. attuare e sviluppare, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale e organizzativa di CNA Rimini stabilite dall'Assemblea;
- 3. deliberare il piano strategico poliennale di CNA Rimini, predisposto dalla Presidenza per il tramite del Direttore;
- 4. deliberare in merito alle iniziative e alla organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari ed alla razionalizzazione degli stessi in ambito territoriale, anche mediante la costituzione di appositi Enti e Società;
- 5. promuovere e favorire la costituzione delle strutture e delle istanze organizzative e di settore necessarie alla realizzazione dei deliberati degli organi nominandone i responsabili e deliberandone gli assetti e i compiti, oltre che gli eventuali compensi;
- 6. deliberare in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili;
- 7. deliberare, su proposta del Direttore lo stato giuridico ed economico del personale dipendente di CNA Rimini;
- 8. istituire o sopprimere sedi periferiche decentrate;
- 9. deliberare l'articolazione delle Unioni, coerentemente con le tipologie e le denominazioni stabilite dalla Direzione Nazionale;
- 10. deliberare sull'attivazione dei mestieri fra quelli individuati a livello nazionale e per quali

altri, eventualmente, richiedere l'autorizzazione;

- 11. deliberare l'articolazione dei Raggruppamenti di interesse coerentemente con le tipologie e le denominazioni stabilite dalla Direzione Nazionale;
- 12. deliberare in merito ad eventuali ulteriori forme di aggregazione diverse da Unioni e Raggruppamenti di interesse stabiliti dalla CNA Nazionale;
- 13. definire i livelli di aggregazione opportuni tra le Istanze territoriali e tra le Unioni;
- 14. dare esecuzione alle decisioni del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 15. attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Direzione stessa;
- 16. presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo;
- 17. approvare il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;
- 18. deliberare l'importo delle diverse tipologie di quote associative annuali;
- 19. decidere sulle domande di adesione o cessazione del rapporto associativo di organizzazioni autonome a norma del presente Statuto e del Regolamento;
- 20. ratificare le decisioni prese in via d'urgenza dalla Presidenza;
- 21. deliberare il commissariamento, l'estromissione dal sistema CNA o altro tipo di provvedimento riguardante le sedi comunali/aree territoriali nonché le altre organizzazioni del sistema CNA Rimini aventi per statuto rilevanza esterna, specificandone i motivi e nominando i commissari;
- 22. deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione di CNA Rimini salvo delega attribuibile al direttore;
- 23. predisporre ed approvare il Regolamento di CNA Rimini;
- 24. adottare il codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D.lgs. 231/2001 sulla base di quanto predisposto dalla CNA Nazionale;
- 25. promuovere l'attività di integrazione tra politiche e progetti e tra ambiti territoriali e professionali o di attività economica;
- 26. Definire gli ambiti di economia politica, finanziaria e di supporto organizzativo della CNA Pensionati.

Alle riunioni della Direzione possono partecipare, su invito della Presidenza, con modalità da essa stabilite, anche non imprenditori.

La Direzione può delegare alla Presidenza singole sue competenze ad esclusione di quelle previste ai punti 7), 16), 17)

Per la validità delle deliberazioni della Direzione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione, e di un terzo in seconda convocazione. Le

deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 20 - Presidenza - Poteri e compiti

La Presidenza rimane in carica quattro anni ed è un organo collegiale, eletto dall'Assemblea tra i propri componenti.

Alle riunioni della Presidenza partecipa, con voto consultivo, il Direttore.

È composta da 3 a 7 membri, tra i quali l'Assemblea elegge il Presidente ed il Vice Presidente.

Spetta alla Presidenza:

- 1. promuovere l'attività politica di CNA Rimini;
- 2. svolgere funzioni di rappresentanza politico-istituzionale, che può eventualmente delegare per singole materie a singoli membri;
- 3. verificare l'attuazione dei deliberati degli organi da parte delle strutture e dei soggetti preposti alla loro attuazione;
- 4. assumere delibere spettanti alla Direzione, aventi carattere d'urgenza, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica;
- 5. convocare l'Assemblea e la Direzione, stabilendone l'ordine del giorno;
- 6. attuare i deliberati della Direzione e prospettare alla Direzione le soluzioni e le indicazioni ai problemi fondamentali della tutela degli interessi delle imprese;
- 7. adire il Collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla mancata ottemperanza da parte delle articolazioni di CNA Rimini del presente Statuto o del codice etico di comportamento nazionale o del Regolamento o del codice di comportamento per la prevenzione degli illeciti; nonché impugnare innanzi al medesimo Collegio dei Garanti, atti di organi territoriali per chiederne l'annullamento;
- 8. dare esecuzione alle decisioni del collegio dei garanti;
- 9. proporre alla Direzione la nomina del Direttore;
- 10. proporre alla Direzione, per il tramite del Direttore, il Piano Strategico poliennale di CNA Rimini;
- 11. decidere, ai diversi livelli di competenza, la nomina dei rappresentanti di CNA Rimini presso Enti, Amministrazioni, Istituti, Commissioni ed organismi in genere;
- 12. proporre alla Direzione gli importi delle diverse tipologie di quote associative annuali.

Art. 21 - Presidente

- 1. Il Presidente rimane in carica quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
- 2. Il Presidente convoca la Presidenza, fissandone l'ordine del giorno e presiede la

Presidenza, la Direzione, nonché l'Assemblea.

- 3. Il Presidente ha la rappresentanza legale, negoziale e giudiziale di CNA Rimini a tutti gli effetti, sia di fronte a terzi che a giudizio. In tale sua veste egli sottoscrive tutti gli atti in nome di CNA Rimini ed ha facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.
- 4. Il Presidente nell'ambito delle proprie competenze può conferire deleghe per il compimento degli atti. Specifiche deleghe di rappresentanza possono essere conferite in particolare ai Presidenti dei mestieri, ai Presidenti Coordinatori di Unione, ai Presidenti dei raggruppamenti di interesse e ai Presidenti di Sede Comunale/Area Territoriale.
- 5. Il Presidente, assieme al Direttore, ha la responsabilità dell'attuazione delle decisioni politiche e sovrintende al democratico e corretto funzionamento degli organi dell'Associazione nel rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento di CNA Rimini, nonché del Codice etico della CNA Nazionale.
- 6. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal componente di Presidenza più anziano.
- 7. Venendo a mancare il Presidente, entro tre mesi dovrà essere convocata l'Assemblea per la nuova elezione.

Art. 22 - Presidenza onoraria

- 1. L'Assemblea, su proposta della Direzione, può conferire la Presidenza onoraria ad imprenditori che per almeno sei anni abbiano ricoperto la carica di Presidente o di Vice Presidente dell'Associazione e/o che si siano distinti per particolari meriti associativi e professionali in virtù dei quali possono rappresentare al meglio i valori associativi ed i significati culturali, etici e simbolici dell'artigianato e della piccola e media impresa.
- 2. Il Presidente onorario partecipa, con diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea e della Direzione. L'Assemblea può deliberarne la revoca.

Art. 23 - Collegio dei Revisori dei Conti

- 1. II Collegio dei Revisori contabili è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori contabili, e viene eletto dalla Assemblea che nomina il Presidente. Rimane in carica per la durata di quattro anni e non può svolgere più di due mandati pieni e consecutivi.
- 2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria di CNA Rimini.
- 3. Il Collegio dei Revisori, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione all'Assemblea che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione.
- 4. È prevista la possibilità in capo all'Assemblea di nominare un solo Revisore Contabile, iscritto al relativo albo ed esterno al sistema CNA, con le medesime funzioni e responsabilità di cui ai precedenti capoversi.

Art. 24 – Collegio dei Garanti

- 1. Il Collegio dei Garanti è composto da un numero massimo di tre membri, anche esterni al Sistema CNA, che non abbiano alcun incarico in alcun organo nell'ambito della CNA e non siano vincolati da rapporti di lavoro subordinato con essa.
- 2. Fra i suoi componenti, viene eletto dall'Assemblea un Presidente, che è un libero professionista avvocato.
- 3. Il Collegio dei Garanti è eletto dall'Assemblea che ne stabilisce gli eventuali compensi e resta in carica quattro anni.
- 4. Il Collegio dei Garanti è un organo di garanzia autonomo e indipendente con funzioni di collegio arbitrale rituale, con esclusione di ogni altra giurisdizione. Esso decide qualunque controversia che insorga all'interno di CNA Rimini, sia tra associati ed organi o tra organi, in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme dello Statuto e del Regolamento di CNA Rimini. Esso decide sulla legittimità degli atti e provvedimenti adottati dagli organi della CNA. Esso può pronunciare inoltre la risoluzione del rapporto associativo, su richiesta di chiunque, ferma restando la facoltà dell'appello al Collegio dei Garanti Nazionale.
- 5. Le sue decisioni possono essere appellate avanti al Collegio dei Garanti Nazionale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della decisione oggetto dell'impugnativa.
- 6. Il Collegio dei Garanti giudica secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositarsi entro 90 giorni dalla convocazione del Collegio, salvo proroga non superiore a 180 giorni.
- 7. Fornisce, a richiesta, pareri preventivi non vincolanti sotto il profilo della sola legittimità.
- 8. Il Collegio dei Garanti non ha potere di autoconvocazione e può esplicare le proprie competenze solo su richiesta della Presidenza o di singoli associati.

Art. 25 – Direttore

Il Direttore viene nominato dalla Direzione su proposta della Presidenza.

Il Direttore:

- a. è responsabile del buon funzionamento della struttura di CNA Rimini e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa con ampia autonomia operativa;
- b. propone alla Presidenza il Piano Strategico poliennale di CNA Rimini;
- c. sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di CNA Rimini e propone alla Presidenza il bilancio preventivo e consuntivo;
- d. verifica ed è responsabile dell'attuazione dei deliberati degli organi da parte delle strutture e dei soggetti preposti alla loro attuazione;
- e. concorre all'elaborazione delle politiche associative, coadiuva la Presidenza ed il Presidente nella rappresentanza politica del Sistema CNA Rimini e ha, nei confronti degli organi, la responsabilità di attuazione delle decisioni politiche assunte;

- f. propone alla Presidenza e successivamente alla Direzione l'articolazione della struttura organizzativa di CNA Rimini e l'attribuzione o revoca degli incarichi a quadri;
- g. stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con tutto il personale nell'ambito delle compatibilità economiche definite dagli organi; tale funzione è esclusiva e non delegabile;
- h. partecipa, con voto consultivo, alle riunioni di tutti gli organi di CNA Rimini;
- i. dirige tutto lo staff e i quadri, che rispondono direttamente a lui.

Il regolamento attuativo dello Statuto può prevedere una durata temporale anche per l'incarico di Direttore provinciale.

TITOLO VI Articolazioni territoriali

Art. 26 – Sedi/Aree Territoriali

- 1. L'articolazione territoriale di CNA Rimini è costituita dalle Sedi comunali o Aree Territoriali, individuate dalla Direzione.
- 2. La Sede o l'Area Territoriale è composta da uno o più uffici territoriali.
- 3. Nelle Sedi/Aree Territoriali si realizza la partecipazione diretta dell'associato alla vita associativa della CNA e si perseguono gli scopi e i fini della stessa.
- 4. La Sede/Area Territoriale promuove l'aggregazione associativa sul territorio, opera per la rilevazione dei bisogni delle imprese e per la diffusione dell'informazione agli associati sull'azione e sulle opportunità offerte dal Sistema CNA e sviluppa attività di rappresentanza in sede locale, anche organizzando attività culturali e ricreative.

Art. 27 – Organi delle Sedi/Aree Territoriali

- 1. Sono organi della Sede/Area Territoriale:
 - a. l'Assemblea degli associati della Sede/Area Territoriale;
 - b. il Direttivo della Sede/Area Territoriale;
 - c. il Presidente di sede/Area territoriale

A. Assemblea degli associati della Sede/Area Territoriale

L'Assemblea rappresenta, al livello territoriale, la base associativa della CNA ed è costituita dagli associati che hanno di norma la sede dell'impresa sul territorio di competenza della Sede/Area Territoriale e da pensionati iscritti a CNA Pensionati, residenti sul medesimo territorio.

Le Assemblee vengono convocate dal Presidente di Sede/Area Territoriale o, in caso di necessità, dal Presidente di CNA Rimini, di norma una volta all'anno in seduta ordinaria e ogni quattro anni per il rinnovo degli organismi, nel quadro del rinnovo degli organi di CNA Rimini. L'Assemblea, regolarmente convocata, è sempre valida e non è condizionata dal numero delle presenze

Spetta all'Assemblea:

- a. eleggere fra i propri componenti il Direttivo, il Presidente e uno o più Vice Presidenti;
- b. eleggere la quota di componenti l'Assemblea di CNA Rimini in base alle norme previste in merito dal presente Statuto e dal Regolamento;
- c. esaminare l'andamento dell'Associazione a livello locale, anche in ordine al tesseramento, fornendo eventuali indicazioni programmatiche rilevanti per le caratteristiche proprie dell'ambito territoriale;

B. Direttivo della Sede/Area Territoriale

- 1. Il Direttivo è un organo composto da un minimo di tre a un massimo di quindici membri tra gli associati regolarmente iscritti alla sede/area territoriale di competenza. Viene eletto dall'Assemblea di Sede/Area Territoriale ogni 4 anni in seduta elettiva e può essere rappresentativo di più uffici territoriali. Viene convocato dal Presidente di Sede/Area territoriale o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.
- 2. Nell'espletamento delle proprie funzioni il Direttivo è coadiuvato dal referente politicosindacale di Sede/Area Territoriale, nominato dal Direttore.

3. Spetta al Direttivo:

- a. dare attuazione sul territorio di competenza alle linee di politica sindacale definite dagli organi dirigenti del Sistema CNA ai vari livelli e di definire e dare attuazione agli obiettivi politico-associativi di carattere locale apportando uno specifico contributo territoriale al piano strategico di CNA Rimini.
- b. approvare il programma di iniziative ed attività della Sede/Area Territoriale, definito nell'ambito del piano strategico.
- c. esaminare periodicamente lo stato dell'Associazione a livello locale, esprimendo proposte agli organi dirigenti di CNA Rimini, concorrendo alla definizione delle politiche sindacali associative.

C. Presidente di Sede/Area Territoriale

- 1. Il Presidente è eletto, unitamente al/ai vice Presidenti, dall'Assemblea territoriale dei soci in seduta elettiva. Resta in carica per 4 (quattro) anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
- 2. Il Presidente è responsabile del perseguimento degli obiettivi politico-associativi della CNA sul territorio di competenza. Ha funzioni di rappresentanza presso le istituzioni locali a gli altri interlocutori politici, sociali ed economici presenti sul territorio, convoca il Direttivo o, in caso di assenza o impedimento, delega tale compito al vicepresidente o in assenza al componente più anziano.
- 3. Rientra inoltre nei compiti del Presidente definire assieme al Direttivo il programma di iniziative e delle attività della sede/Area territoriale e mantenere un costante rapporto con la Presidenza di CNA Rimini, inviando puntualmente i documenti relativi ai lavori svolti e alle convocazioni degli organi della Sede/Area Territoriale.
- 4. Nell'espletamento delle proprie funzioni il Presidente di Sede/Area territoriale è coadiuvato dal Responsabile dell'Area territoriale nominato dal Direttore provinciale

TITOLO VII

Unioni - Mestieri - Raggruppamenti di interesse - CNA Professioni - CNA Pensionati

Art. 28 – I Mestieri e le loro Unioni

- 1. I Mestieri e le Unioni sono individuati e stabiliti dalla Direzione Nazionale della CNA e indicati nell'art. 23 del Regolamento attuativo dello Statuto nazionale.
- 2. Ad ogni livello confederale non possono essere costituiti nuovi Mestieri o Unioni difformi rispetto a quelli deliberati dalla Direzione Nazionale della CNA.
- 3. I Mestieri, a livello territoriale sono costituiti, da tutti gli associati a CNA Rimini appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica, con le modalità eventualmente indicate nel vigente Regolamento.
- 4. CNA Rimini demanda al Regolamento attuativo del presente Statuto quali Mestieri ed Unioni attivare fra quelli individuati a livello nazionale e quali altri eventualmente attivarne, in base alle caratteristiche peculiari del proprio territorio. Per questi ultimi, dovrà essere richiesta l'autorizzazione a CNA Nazionale, indicando l'Unione Nazionale e Regionale di riferimento.
- 5. Per i mestieri attivati a livello territoriale CNA Rimini demanda al regolamento attuativo le modalità di individuazione del Presidente e dell'eventuale comitato esecutivo.
- 6. Le Unioni sono articolazioni di coordinamento organizzativo e funzionale dei Mestieri il cui ruolo di Presidente coordinatore è rivestito da uno dei Presidenti dei Mestieri che compongono l'Unione stessa scelto di comune accordo tra essi.
- 7. I Presidenti dei Mestieri ed i Presidenti coordinatori di Unione individuati e indicati con le modalità previste dal vigente Regolamento restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
- 8. I Presidenti di Mestiere Coordinatori delle Unioni, attivati a norma del Regolamento attuativo del vigente Statuto sono membri di diritto dell'Assemblea di CNA Rimini;
- 9. Il Presidente di CNA Rimini, con delibera della propria Presidenza, delega di norma, il Presidente Coordinatore di Unione a rappresentare gli interessi degli associati dei Mestieri che compongono l'Unione stessa, in coerenza con le politiche generali del sistema CNA, a rappresentare istituzionalmente, ove necessario, le relative articolazioni di Mestiere e ad elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza delle rispettive articolazioni di Mestiere e ove necessario a stipulare i CCNL dei rispettivi Mestieri e/o settori che rappresenta coadiuvato dai Presidenti di Mestiere interessati, ad elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa della Direzione di CNA Rimini, a dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con la Presidenza e la Direzione di CNA Rimini.

- 10. Nel caso il Presidente territoriale non ritenga di conferire in tutto o in parte le deleghe come sopra indicate, ciò deve avvenire con parere conforme della Direzione territoriale.
- 11. Il Presidente di CNA Rimini, con delibera della propria Presidenza, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione territoriale, può ritirare la delega al Presidente del Mestiere o al Presidente Coordinatore di Unione.
- 12. In considerazione della specificità dei Mestieri che compongono il settore dell'Autotrasporto, esso costituisce, a livello nazionale, una Unione che detiene direttamente la titolarità delle funzioni innanzi elencate, ed ha un proprio statuto. Le iniziative sindacali, non unitarie, di carattere nazionale dei servizi di autotrasporto merci, o che impegnino l'insieme della Confederazione, dovranno in ogni caso essere concertate tra gli organi della Confederazione e CNA FITA. Per quanto attiene a questioni patrimoniali e gestionali aventi rilievo economico e finanziario la CNA FITA assumerà le relative decisioni solo previa autorizzazione della CNA. Tale principio si applica con i medesimi criteri anche a livello territoriale ai Presidenti dei mestieri attivati a norma del vigente Regolamento, che compongono l'Unione a livello nazionale o regionale.
- 13. I Mestieri e le Unioni attraverso i loro Presidenti o rappresentanti, non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo del Presidente di CNA Rimini il quale opera su mandato dei relativi organismi dirigenti. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti dei Mestieri e delle Unioni, rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.
- 14. I Mestieri per il tramite delle Unioni concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico di CNA Rimini.
- 15. L'individuazione e l'indicazione dei Presidenti Coordinatori di Unione e di Mestiere a livello regionale è demandata alla Presidenza di CNA Emilia Romagna, che li sceglie tra i Presidenti di Mestiere nei territori di pertinenza.

Art. 29 – Raggruppamenti di interesse e aggregazioni

- 1. CNA Rimini promuove l'organizzazione di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di obiettivi specifici comuni.
- 2. Così come per i mestieri di cui al precedente art. 28, sono demandate al regolamento attuativo le modalità di composizione degli organi.
- 3. Eventuali aggregazioni ulteriori rispetto a quelle già individuate dalla CNA Nazionale, vengono individuati dalla Direzione.
- 4. La Direzione, su proposta della Presidenza, delibera sulle proposte di organizzazione di nuovi Raggruppamenti di interesse e ne disciplina le modalità di costituzione. Se tali Raggruppamenti sono già organizzati a livello nazionale, CNA Rimini si impegna a costituirli con la medesima denominazione e modalità di costituzione.
- 5. Il Presidente di ciascun Raggruppamento di interesse è membro di diritto dell'Assemblea di CNA Rimini e il Regolamento attuativo dello Statuto stabilisce i criteri di partecipazione alla Direzione.

Art. 30 - CNA Professioni

- 1. CNA Professioni è l'articolazione del Sistema CNA di rappresentanza complessiva delle associazioni professionali, che abbiano i requisiti di cui all'art. 26 D. Lgs. 206/2007.
- 2. CNA Professioni concorre a comporre il Sistema CNA.
- 3. Le associazioni aderiscono a CNA Professioni, in forza di una delibera della Direzione Nazionale che valuta la rispondenza dei rispettivi statuti ai fini ed agli scopi di CNA, nonché il possesso dei requisiti di cui al comma precedente. La Direzione della CNA Nazionale può chiedere modifiche statutarie o requisiti aggiuntivi per autorizzare l'adesione a CNA Professioni.
- 4. Ciascuna associazione professionale, allorché associata, evidenzia nella propria comunicazione istituzionale "aderente a CNA Professioni".
- 5. Ciascuna associazione aderente a CNA Professioni è tenuta al rispetto dello Statuto CNA e dei deliberati degli organi confederali. In caso di violazione delle norme statutarie ovvero dei deliberati degli organi confederali, la Direzione Nazionale può deliberare la risoluzione del rapporto associativo della singola associazione da CNA Professioni.
- 6. Il Collegio dei Garanti CNA Nazionale, ha competenza esclusiva per ogni controversia tra le associazioni aderenti a CNA Professioni ed il Sistema CNA.
- 7. CNA Professioni è costituita a livello nazionale. Le singole associazioni aderenti, possono costituire a livello regionale, previa delibera della Presidenza Nazionale di CNA Professioni e quindi delle competenti Direzioni Regionali CNA, istanze di rappresentanza del sistema associativo delle professioni, al fine di tutelare nei rispettivi ambiti territoriali gli interessi degli associati, nominando all'uopo rappresentanti, ovvero costituendo organi di coordinamento.
- 8. Gli organi di CNA Professioni sono individuati nello Statuto della CNA Nazionale.
- 9. Gli associati di ciascuna associazione aderente a CNA Professioni, per poter fruire dei servizi del Sistema CNA debbono associarsi direttamente a CNA nei modi e forme previste dal presente Statuto. L'Assemblea Nazionale, su proposta della Presidenza, può deliberare speciali forme di adesione a CNA per quanto attiene la sola fruizione di alcune particolari categorie di servizi.
- 10. La Direzione di CNA Rimini stabilirà le regole e le modalità di funzionamento della eventuale articolazione territoriale di CNA Professioni.

Art. 31 – CNA Pensionati

- 1. CNA Rimini promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l'organizzazione di CNA Pensionati Rimini.
- 2. L'organizzazione di CNA Pensionati Rimini concorre a comporre il Sistema CNA e fa riferimento allo statuto nazionale di CNA Pensionati.
- 3. Il Presidente di CNA Pensionati è membro di diritto dell'Assemblea e della Direzione della CNA Rimini.

- 4. L'Assemblea di CNA Pensionati si riunisce ogni 4 anni e concorre ad eleggere pro quota i componenti dell'Assemblea di CNA Rimini, nell'ambito delle norme stabilite dal Regolamento.
- 5. L'Assemblea quadriennale di CNA Pensionati Rimini elegge al proprio interno il Presidente di CNA Pensionati Rimini e la Presidenza, composta da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri.

TITOLO

Cumulo delle cariche -Incompatibilità - Votazioni

Art. 32 - Cumulo delle cariche

Si rinvia al Regolamento di CNA Rimini la individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche attribuite, sia all'interno del Sistema CNA che nella rappresentanza della CNA in enti ed istituzioni.

Art. 33 – Incompatibilità

- 1. Gli incarichi di Presidente, di componente la Presidenza di CNA Rimini, di Presidente di CNA Pensionati Rimini, di Presidente di Sede Comunale/Area territoriale, di Presidente di mestiere territoriale, sono incompatibili con l'assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, provinciale, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive. Fanno eccezione i comuni sotto i 15.000 abitanti. Essi decadono da tutti gli organi confederali di cui fanno parte, in conseguenza di tali ruoli.
- 2. Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l'estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Direttore.
- 3. Le figure di vertice sopraelencate sono incompatibili con l'appartenenza alle segreterie e agli organi esecutivi dei partiti a tutti i livelli.
- 4. Decorso un anno dal venir meno delle ragioni di incompatibilità, è consentita la presentazione delle candidature e quindi la successiva elezione nelle assemblee, ferme le preclusioni in ordine al limite dei mandati ed agli incarichi ricoperti.
- 5. L'appartenenza a organi di CNA Rimini è incompatibile con l'appartenenza ad organi di altre Associazioni imprenditoriali.
- 6. Gli organi competenti valuteranno eventuali aspetti di particolare incompatibilità funzionale al momento dell'accettazione della candidatura.
- 7. Gli incarichi di direzione in Enti Pubblici, Enti Economici di natura pubblica o a partecipazione pubblica possono essere assunti dagli interessati che ricoprono gli incarichi di cui al primo capoverso, previo assenso della Direzione di CNA Rimini, che ne verifica le compatibilità funzionali.
- 8. Le incompatibilità di cui sopra comportano l'automatica decadenza dagli organi.

Art. 34 – Modalità delle votazioni

Le votazioni avvengono di norma in modo palese per alzata di mano. Si vota a scrutinio segreto nei casi stabiliti dal regolamento CNA Rimini.

TITOLO IX

Fondo Comune - Autonomia Finanziaria- Bilancio - Piano Strategico

Art. 35 – Fondo comune

Il Fondo comune di CNA Rimini è costituito da:

- a. contributi associativi annuali ordinari, integrativi e straordinari degli associati e contributi EPASA-ITACO Cittadini e Imprese, al netto di tutte le spese e le uscite di funzionamento;
- b. somme destinate a formare speciali riserve;
- c. eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
- d. beni mobili e immobili acquistati con il fondo comune.

CNA Rimini risponde con il suo fondo esclusivamente delle obbligazioni legittimamente assunte dai propri organi nell'ambito delle loro competenze.

I singoli associati non possono richiedere la divisione del Fondo comune, nè pretenderne la quota in caso di recesso. Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 148, comma 8, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, è fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Le quote o contributi associativi non sono rivalutabili e non sono trasmissibili per atto tra vivi.

Art. 36 – Autonomia finanziaria

CNA Rimini è dotata di propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale rispetto al Sistema CNA.

Art. 37 – Bilancio

- 1. Gli organi competenti approvano il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo di ogni anno, di norma, rispettivamente entro il mese di aprile e giugno di ogni anno. Il bilancio consuntivo è approvato previo esame del Collegio dei Revisori dei Conti, che allegherà la propria relazione.
- 2. Nella stesura dei bilanci, sia preventivo che consuntivo, CNA Rimini adotterà il criterio contabile della competenza, uniformandosi allo schema di bilancio unico secondo i criteri della CNA Nazionale, perseguendo l'obiettivo del pareggio di bilancio.
- 3. Si recepisce quanto previsto dall'art. 20 CNA AUDIT del regolamento attuativo dello Statuto di CNA Nazionale in tema di monitoraggio, verifica e controllo dei propri bilanci.
- 4. I dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa di CNA Rimini sono a disposizione del Sistema CNA.

Art. 38 – Piano Strategico

Il Piano Strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è il meccanismo fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche.

CNA Rimini adotterà il Piano Strategico come strumento di pianificazione delle attività, anche con il coinvolgimento dei Mestieri, dei Raggruppamenti di interesse, delle Aree territoriali e di ogni altra articolazione interna al Sistema CNA Rimini.

TITOLO X Enti Confederali

Art. 39 – Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale degli Artigiani (EPASA-ITACO Cittadini e Imprese)

L'EPASA-ITACO Cittadini e Imprese (Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale agli Artigiani), struttura di Rimini legalmente riconosciuto e promosso dalla C.N.A. opera per assistere gratuitamente in sede amministrativa e giudiziaria gli artigiani, anche non iscritti alla Confederazione, ed i loro familiari, nonché altre categorie di cittadini nelle materie previdenziali, sanitarie, di tutela ed assistenza sociale in osservanza delle norme di legge vigenti in materia.

Art. 40 - Ente Confederale di Istruzione Professionale per l'Artigianato e le Piccole Imprese (ECIPAR)

CNA Rimini promuove l'Ente Confederale di istruzione Professionale per l'Artigianato e le Piccole Imprese (ECIPAR).

L'Ente è costituito al fine di realizzare, nell'ambito della strategia della Confederazione, a livello territoriale, assistenza ed interventi di formazione imprenditoriale e manageriale, di aggiornamento tecnico, economico e giuridico, di informazione e riqualificazione per le imprenditorici e gli imprenditori, di formazione per i dipendenti delle imprese, di formazione all'imprenditorialità per i giovani, di aggiornamento e riqualificazione per i quadri tecnici e dirigenti della CNA e delle imprese.

TITOLO XI

Scioglimento - Liquidazione - Disposizioni transitorie e finali

Art. 41 - Scioglimento

Lo scioglimento di CNA Rimini può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea in seduta straordinaria, appositamente convocata dalla Presidenza con la presenza dei ³/₄ dei propri componenti ed un numero di voti favorevoli non inferiore ai 4/5 dei presenti.

Art. 42 – Liquidazione

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di un collegio di tre liquidatori, determinandone obblighi, poteri e remunerazione al fine di portare a compimento le attività collegate allo scioglimento di CNA Rimini, fermo restando quanto previsto dalla legge in materia.

Il Fondo Comune, risultante dal rendiconto finale di liquidazione divenuto definitivo dovrà essere devoluto ad altri Enti o Istituti senza finalità di lucro con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, secondo le indicazioni fornite dall'Assemblea con la delibera che dispone lo scioglimento dell'Associazione, nel rispetto, ovviamente, del divieto di devoluzione del residuo agli associati.

Art. 43 – Rinvio al Regolamento

Allo scopo di meglio disciplinare l'attività dell'Associazione, il presente Statuto è integrato dal Regolamento interno.

Art. 44 – Rinvio al Collegio dei Garanti Nazionale

Per quanto attiene alle controversie che dovessero insorgere tra CNA Rimini e la CNA Nazionale nonché tra CNA Rimini e gli altri livelli e articolazioni componenti il Sistema CNA, in ordine all'interpretazione ed applicazione delle norme dello Statuto Nazionale e delle deliberazioni degli organi della CNA Nazionale, si richiama l'obbligo previsto dall'art. 19 dello Statuto Nazionale che impone la decisione del Collegio dei Garanti Nazionale, quale organo di garanzia con funzioni di collegio arbitrale, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

Art. 45 – Codice etico

CNA Rimini recepisce il Codice Etico approvato dall'Assemblea della CNA Nazionale.

Art. 46 – Disposizioni transitorie

Il presente Statuto di CNA Rimini, approvato dall'Assemblea del 19 dicembre 2016, sostituisce integralmente il precedente in essere.

Art. 47 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui allo Statuto Nazionale, del Codice Civile e delle altre leggi esistenti in materia.